



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**

ESPERI@
ALTA FORMAZIONE SPECIALISTICA
e-LEARNING

Le opzioni di semplificazione dei costi

Formez PA

Questo materiale didattico rientra nell'ambito dei Percorsi e-Learning di alta formazione specialistica del Progetto Esperia@ - Rafforzamento della capacità istituzionale ed amministrativa delle Regioni e degli Enti Locali del Mezzogiorno mediante il reclutamento di nuove figure professionali - Linea 7 Alta Formazione.

Finanziamento: Programmazione 2007-2013

Questo materiale è distribuito con Licenza [Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



Autore: Michele Nicolaj

Creatore: Formez PA

Diritti: Dipartimento della Funzione Pubblica

Data: Agosto 2017

Le opzioni di semplificazione dei costi

Introduzione

L'articolo 67, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1303/2013 prevede che le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile per i Fondi SIE possano assumere una delle seguenti forme:

- rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati;
- tabelle standard di costi unitari (UCS);
- somme forfettarie non superiori a €100.000€ di contributo pubblico;
- finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite.

Il punto sub a) non è oggetto della presente lezione che si concentra esclusivamente sulle opzioni di semplificazione dei costi.

Tabelle standard di costi unitari

Il costo standard rappresenta il valore, o l'insieme di valori, la cui applicazione garantisce la migliore approssimazione possibile del costo effettivamente sostenuto per attuare l'operazione/attività finanziata dai Fondi SIE.

Utilizzando i costi standard unitari, tutti o parte dei costi ammissibili di un'operazione sono calcolati sulla base di attività, input, output o risultati quantificati, moltiplicati usando tabelle standard di costi unitari predeterminate.

Questa possibilità può essere usata per qualsiasi tipo di progetto o parte di progetto quando è possibile definire chiaramente le quantità legate ad un'attività e le tabelle standard di costi unitari.

Tipico esempio è quello di individuare un costo unitario standard per un'ora di formazione.

Le tabelle standard di costi unitari possono essere basate:

- **sul processo:** l'unità standard individuata andrà a remunerare le attività effettivamente realizzate (p.es. viene individuata un'unità di costo standard per un'ora di formazione);
- **sui risultati** (output o risultato): il riconoscimento del costo standard è condizionato all'effettivo raggiungimento dell'obiettivo previsto (p.es. è possibile vincolare il costo standard riconosciuto per un'attività formativa all'esito occupazionale della persona formata);
- **misto:** definite in base sia al processo, sia al risultato.

Se, ad esempio, utilizzo una UCS a processo di 100€ per ora di formazione per un corso che dura 200 ore, il finanziamento concesso sarà pari a 20.000,00€ (100€x 200 ore) e il finanziamento riconosciuto nel caso di UCS a processo sarà calcolato sulla base delle ore di formazione effettivamente realizzate (p. es. 95 ore di formazione erogate, finanziamento riconosciuto 19.000,00€ (100€x 190 ore).

Se, viceversa, l'UCS è prevista interamente a risultato, il finanziamento concesso sarà sempre calcolato sulla base delle ore effettivamente erogate, ma il finanziamento riconosciuto sarà condizionato al raggiungimento del risultato previsto (p. es. effettiva occupazione di almeno il 50% dei destinatari del percorso) ed è calcolato sulla base delle ore di formazione effettivamente erogate (p. es. 190 ore di formazione erogate, finanziamento riconosciuto 19.000,00€ (100€x 190 ore).

Nel terzo caso di UCS mista, si può stabilire che una parte dell'UCS, ad esempio il 50%, è riconosciuta a processo (sulla base delle ore di formazione erogate), mentre il restante 50% del valore dell'UCS è riconosciuto solo in seguito all'esito occupazionale previsto.

Somme forfettarie

Nel caso di somme forfettarie, tutti i costi ammissibili, o parte dei costi ammissibili di un'operazione, sono calcolati sulla base di un importo forfettario predeterminato. La sovvenzione è riconosciuta interamente al Beneficiario solo se i termini predefiniti dell'accordo sulle attività e/o sugli output previsti sono stati interamente rispettati. Nel caso di

raggiungimento di un risultato parziale, non è invece riconosciuto alcun finanziamento.

Ad esempio, può essere riconosciuto un costo forfettario per l'organizzazione di un seminario finale di presentazione di un progetto che risponda a determinate caratteristiche di durata, numero di partecipanti, etc. Se il seminario viene realizzato conformemente all'accordo previsto, viene riconosciuta interamente la somma forfettaria; in caso di difformità o di non realizzazione del seminario non è riconosciuto alcun contributo.

Finanziamenti a tasso forfettario

Nel caso di finanziamento a tasso forfettario, determinate categorie di costi ammissibili chiaramente identificati ex ante (costi indiretti) sono calcolate applicando una percentuale stabilita per una o più categorie di costi ammissibili.

I Regolamenti non prevedono limiti alle categorie dei costi ammissibili che possono essere utilizzate per il finanziamento a tasso forfettario. L'obiettivo dell'utilizzo di tale modalità di semplificazione dei costi dovrebbe consistere, però, nella semplificazione e riduzione del tasso di errore. Pertanto, i tassi forfettari sono più adatti a costi che sono relativamente bassi, per cui le verifiche sono onerose e soprattutto su quelle componenti di costo che incidono in maniera marginale al raggiungimento dei risultati e per la qualità dell'operazione.

Per quanto riguarda il finanziamento a tasso forfettario, i Reg. (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013 prevedono le seguenti opzioni:

1. Costi indiretti forfettari

L'applicazione dei tassi forfettari più diffusa è quella relativa ai costi indiretti che, conformemente a quanto previsto dall'art. 68 del Reg. (UE) n. 1303/2013 si possono calcolare forfettariamente in uno dei seguenti modi:

- a) tasso forfettario fino al 25% dei costi diretti ammissibili, a condizione che la percentuale sia determinata ex ante da parte dell'Autorità di Gestione attraverso una delle modalità previste dai Regolamenti (calcolata sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile o di un metodo applicato nell'ambito di meccanismi di sovvenzione

finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazione e Beneficiario);

- b) tasso forfettario fino al 15% dei costi diretti ammissibili per il personale, senza che vi sia un obbligo per lo Stato membro di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile;
- c) tasso forfettario applicato ai costi diretti ammissibili basato su metodi esistenti e percentuali corrispondenti applicabili nelle politiche dell'Unione europea per una tipologia analoga di operazione e Beneficiario.

2. Costi forfettari calcolati sul costo del personale

Nel solo caso del FSE, conformemente a quanto previsto dall'articolo 14, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1304/2013, i costi diretti per il personale possono essere usati per calcolare tutte le altre categorie di costi ammissibili del progetto sulla base di un tasso forfettario fino al 40%.

Tutte le altre categorie di costi comprendono altri costi diretti (ad eccezione dei costi diretti per il personale, ma incluse le retribuzioni e le indennità versate ai partecipanti) e i costi indiretti.

Quindi, ad esempio, la gestione finanziaria di un progetto avverrà attraverso la rendicontazione a costi reali dei soli costi diretti del personale (per un progetto di formazione: docenti, tutor, personale amministrativo, coordinatore, etc.) e su questi costi verrà riconosciuto un ulteriore 40% che dovrà essere utilizzato dal Beneficiario per la copertura di tutti i restanti costi necessari all'implementazione del progetto, senza la necessità di doverli rendicontare e dimostrare.

Questa modalità di semplificazione dei costi può essere usata direttamente dall'Autorità di Gestione senza necessità di giustificarla in quanto è già definita dagli stessi Regolamenti.

Costi semplificati

Il Reg. (UE) n. 1303/2013 dispone che, tranne i casi in cui la modalità di calcolo e la sua quantificazione sono definite direttamente dai Regolamenti (n. 1303/2013 e n. 1304/2013), i costi semplificati devono essere determinati attraverso uno dei seguenti modi:

- a) un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato su dati statistici o altre informazioni oggettive, dati storici verificati dei singoli Beneficiari o sull'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli Beneficiari;
- b) conformemente alle norme di applicazione nelle politiche dell'Unione europea per tipologie analoghe di operazioni e Beneficiari;
- c) conformemente alle norme di applicazione nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazione e Beneficiario.

L'utilizzo delle opzioni di semplificazione dei costi comporta che le spese ammissibili siano calcolate conformemente ad un metodo predefinito basato sugli output, sui risultati o su alcune categorie di costi, e non più sul tracciamento della spesa sostenuta e, quindi, del singolo euro speso e della documentazione contabile sottostante.

Tale approccio risponde a molteplici esigenze, tra cui quella imposta dai nuovi Regolamenti del periodo di programmazione 2014-2020 che pongono l'attenzione e vincolano l'esecuzione finanziaria dei Programmi al raggiungimento di obiettivi e risultati procedurali e fisici e non solo finanziari.

Inoltre, i costi semplificati riducono notevolmente gli oneri amministrativi a tutti i livelli, sia per quanto riguarda i Beneficiari – che possono concentrarsi sul raggiungimento degli obiettivi strategici del progetto invece di doversi dedicare alla raccolta e alla verifica di documenti finanziari, spesso onerosi e complessi – che per quanto riguarda la gestione dell'operazione da parte dell'Autorità di Gestione.

La logica sottostante la semplificazione è quella che, una volta definito ex ante il costo di

un'operazione attraverso le opzioni di semplificazione dei costi, non interessa più se il Beneficiario spende di più o di meno, ma interessa che il Beneficiario raggiunga pienamente gli obiettivi del progetto approvato, e per fare questo, il Beneficiario dovrà concentrarsi sull'efficienza e l'efficacia delle azioni previste dal progetto.

I costi semplificati devono essere usati soltanto nel caso di sovvenzioni e assistenza rimborsabile. Non si possono usare i costi semplificati se un'operazione è realizzata esclusivamente ed interamente tramite appalti pubblici di opere, beni o servizi.

In particolare, i costi semplificati dovrebbero essere utilizzati quando:

- l'Autorità di Gestione vuole concentrarsi maggiormente sugli output e sui risultati, invece che sugli input e sugli aspetti finanziari;
- i costi reali sono difficili da verificare e da dimostrare (diverse piccole voci da verificare aventi poco o nessun impatto sull'output previsto delle operazioni, criteri di ripartizione complessi, come ad esempio nel caso dei costi indiretti e delle spese generali).

L'Autorità di Gestione può decidere di rendere facoltativo o obbligatorio l'uso dei costi semplificati per tutti o parte dei Beneficiari o per tutte o parte delle operazioni.

Tuttavia, conformemente all'articolo 14, paragrafo 4, del Regolamento FSE n. 1304/2013, l'uso dei costi semplificati è obbligatorio per le piccole operazioni finanziate dall'FSE, ossia per quelle in cui il sostegno pubblico non supera i 50.000€.

Sono previste due eccezioni a tale vincolo:

- quando l'operazione è oggetto di appalto pubblico;
- se le operazioni ricevono un sostegno nel quadro di un sistema di aiuti di Stato.

Da un punto di vista dei controlli, l'utilizzo delle opzioni di semplificazione dei costi comporta uno scostamento, in tutto o in parte a seconda delle opzioni scelte, dal principio dei costi reali, in quanto le metodologie utilizzate per l'applicazione delle diverse opzioni hanno già definito ex ante, attraverso medie o approssimazioni, il valore finanziario corrispondente alla

tipologia di servizio o attività prevista.

I controlli si concentrano, quindi, sul raggiungimento dei risultati e degli output previsti e sulla verifica delle condizioni per il finanziamento, che possono prevedere standard qualitativi e quantitativi da rispettare per non incorrere in eventuali decurtazioni (p.es., livelli di esperienza per le docenze, ore minime di tutoraggio, etc.).

Le opzioni semplificate in materia di costi non esonerano il Beneficiario dall'obbligo di rispettare tutte le norme europee, nazionali e regionali applicabili sui diversi temi, quali ad esempio: informazione e pubblicità, appalti pubblici, aiuti di Stato, pari opportunità, ambiente, etc., applicabili nella gestione dei Programmi finanziati dai Fondi SIE.